

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno duemiladodici, il giorno 10 del mese di aprile sono presenti i Dottori:

- SBLANO Sara nata a San Giovanni Rotondo (FG) il 30.04.1974 e residente in Bari in Via G. Fortunato n. 4/C/10 SBL5RA74D70H926U;
- BONI Silvia nata a Trento il 7.04.1981 e residente a Fusignano (RA) in Via Runzi n. 57 BNOSLV81D47L378D
- BONSIGNORE Alessandro nato a Genova il 21.10.1982 e ivi residente in Via G. Byron n. 3/6 BNSLSN82R21D969N;
- ZINNO Maria Antonietta nata a Napoli il 1.01.1984 e residente a Pozzuoli (NA) in Via Monteruscello n. 65/P ZNNMNT84A41F839B;
- FEOLA Alessandro nato a Caserta il 20.03.1984 e residente a Roma in Via Celimontana n. 22 FLELSN84C20B963F;
- RANDAZZO Francesco nato a Bolzano (BZ) il 6.09.1985 e residente in Via Rovigo n. 15 RNDFNC85P06A952Y;
- CONFORTI Federica nata a Spoleto (PG) il 30.07.1982 e ivi residente in Via G. Valadier n. 11/A CNFFRC82L70I921G;
- CASTRICA Fabio nato a Roma il 3.05.1980 e ivi residente in Via Leonessa n. 30 CSTFBA80E03H501T;
- GALLONE Alessandro nato a Cassino (FR) il 19.02.1980 e ivi residente in Via Cesare Beccaria n. 2 GLLLSN80B19C034S;
- CARADONNA Letizia nata a Priverno (LT) il 21.08.1984 e residente a Latina in Via Vecchi n. 7 CRDLTZ84M61G698T;
- CALBI Andrea nato a Gallarate (VA) il 13.06.1982 e residente a Cardano al Campo (VA) in Via Novaj n. 8 CLBNDR82H13D869S.



ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE

L'anno quattordicesimo del mese di aprile sono presentati i seguenti:

- SERRAIO Sara nata a San Giovanni Lupatoto (VI) il 20.04.1974 e residente in Via S. Vito (VI) n. 42/A - 36100 SERRAVALLO VERDE;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- FERRI Silvia nata a Trento il 20.10.1987 e residente a Lignano (RA) in Via Roma n. 27;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- BONICCONTI Alessandro nato a Genova il 21.10.1983 e residente in Via El. Biondi n. 35;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- ZINCO Maria Antonia nata a Napoli il 10.11.1984 e residente a Lignano (RA) in Via Montebello n. 62/B - 36100 SERRAVALLO VERDE;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- FERRI Alessandro nato a Caserta il 20.05.1984 e residente a Roma in Via S. Giovanni n. 11;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- RANDAZZO Francesco nato a Bolzano (BZ) il 09.10.1984 e residente in Via Roma n. 13;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- CONFORZI Roberto nato a Spofino (PG) il 20.02.1982 e residente in Via G. Galilei n. 11/A;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- CASTRICA Fabio nato a Bari il 20.10.1980 e residente in Via Leopolda n. 10;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- GALLONI Alessandro nato a Caserta (CE) il 10.02.1984 e residente in Via S. Secondo n. 1;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- CARADONZA Letizia nata a Venezia (VE) il 21.08.1984 e residente a Lignano in Via S. Vito n. 1;

INSTRUMENTO N. 138/1984
- CALMI Andrea nato a Lignano (VI) il 13.08.1982 e residente a Lignano in Via S. Vito n. 1;

INSTRUMENTO N. 138/1984

I detti Dottori convengono e stipulano quanto segue:

I. - Dichiarano di costituire col presente atto un'Associazione culturale denominata "Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari".

II. - La sede dell'Associazione è sita presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Roma "Sapienza", Viale Regina Elena n. 336, 00161 Roma.

III. - L'Associazione si propone di sostenere la crescita culturale dei propri membri promuovendo tutte le iniziative che siano ritenute idonee al raggiungimento dello scopo sociale.

L'Associazione è apolitica, apartitica e aconfessionale e non ha scopo di lucro.

IV. - La durata dell'Associazione è illimitata.

V. - L'Associazione avrà i seguenti Organi Sociali:

- le Assemblee territoriali;

- il Consiglio Direttivo;

- l'Assemblea generale;

VI. - L'Associazione è retta dallo Statuto che si allega alla presente scrittura privata sotto la lettera "A" perché ne formi parte integrante e sostanziale. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in materia.

VII. - Il Consiglio Direttivo dell'Associazione viene così temporaneamente costituito:

- Presidente: Dott. Fabio CASTRICA nato a Roma il 3.05.1980 (CSTFBA80E03H501T);

- Vice Presidente: Dott.ssa Silvia Boni nata a Trento il 7.04.1981;

- Segretario: Dott. Andrea Calbi nato a Gallarate (VA) il 13.06.1982;

VIII. - La quota di iscrizione dei Soci che entrano a far parte dell'Associazione verrà determinata ogni anno con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. Per l'anno 2012 la quota associativa viene fissata in Euro 5 (cinque).

IX. - Il Presidente viene autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il conseguimento dell'eventuale riconoscimento dell'Associazione presso le Autorità competenti.

X. - Il Consiglio Direttivo viene autorizzato ad apportare allo Statuto qui allegato quelle modifiche che venissero richieste dalle competenti Autorità.

XI. - Le spese della presente scrittura privata sono a carico dell'Associazione.

Roma, 10 aprile 2012

Letto, firmato e sottoscritto.

Dott.ssa Sara Sblano



Dott. Fabio Castrica



Dott.ssa Maria Antonietta Zinno



Dott. Francesco Randazzo



Dott. Alessandro Gallone




Dott.ssa Letizia Caradonna



Dott.ssa Silvia Boni



Dott. Alessandro Bonsignore



Dott. Alessandro Feola



Dott.ssa Federica Conforti



Dott. Andrea Calbi



XI - Il nome della presente istituzione privata sarà quello dell'ente
 beneficiario cui vengono devolte le rispettive attività.
 XII - Il Consiglio Direttivo avrà competenza in ordine di tutto ciò che
 concerne l'attività dell'istituzione dell'Associazione presso la sede istituzionale.

Roma, 10 aprile 1912

Luigi Russo e Antonio

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Luigi Russo e Antonio

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

Donna Rosa Maria

STATUTO DELLA CONSULTA NAZIONALE DEI GIOVANI MEDICI LEGALI UNIVERSITARI

ARTICOLO I – COSTITUZIONE E SEDE

Si costituisce la Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari quale libera e autonoma forma associativa, con durata illimitata nel tempo – regolata a norma del Titolo I Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile nonché del presente Statuto – comprendente le seguenti categorie di medici: specialisti in formazione, dottorandi e assegnisti di ricerca nonché specialisti frequentatori di Istituti Universitari impegnati nella disciplina medico-legale che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividano lo spirito e gli ideali.

La sede della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari è sita presso il Dipartimento di Medicina Legale dell'Università di Roma "Sapienza", Viale Regina Elena 336, 00161 Roma.

ARTICOLO II - FINALITÀ

La Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari è un'associazione apolitica e apartitica, senza fini di lucro né sindacali. Essa si propone di sostenere la crescita culturale dei propri membri ponendosi quale strumento per:

- promuovere il confronto, l'informazione e la conoscenza delle diverse realtà universitarie presenti sul territorio nazionale;
- migliorare il sistema formativo;
- stabilire proposte per ricerche multicentriche e lo scambio di informazioni inter-Ateneo;
- favorire la divulgazione dell'attività scientifica dei propri membri, anche attraverso □
l'organizzazione di incontri, dibattiti, eventi di approfondimento teorico-pratico ed altre iniziative □ dedicate:
- promuovere rapporti, anche permanenti, con le Istituzioni presenti sul territorio nazionale e con altre forme associative nazionali ed internazionali;
- istituire gruppi di lavoro nell'ambito delle diverse discipline medico-legali.

La Consulta si riunisce in seduta plenaria, alla presenza di tutti i membri aderenti, con cadenza minima annuale.

ARTICOLO III - ORGANI

Sono Organi della Consulta Nazionale dei Giovani Medici Legali Universitari:

- le Assemblee territoriali;

STATUTO DELLA CONSULENZA NAZIONALE DEI GIOVANI MEDICI ITALIANI UNIVERSITARI

ARTICOLO I - COSTITUZIONE E SEDE

1. La ConsuleNza Nazionale dei Giovani Medici Italiani Universitari (CNMG) è un ente autonomo a struttura associativa, con durata illimitata nel tempo - regolata a norma del D.Lgs. n. 112 del 1998, del codice civile nonché del presente Statuto - costituito in forma di società cooperativa di lavoro specializzata in formazione, tutoring e erogazione di servizi educativi e professionali universitari, in particolare nella disciplina medica-legale che, in base alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne costituiscono lo spirito e gli ideali.

La sede della ConsuleNza Nazionale dei Giovani Medici Italiani Universitari è nel paese di Giugliano in Campania, presso l'Università di Roma "La Sapienza", Viale Regina Elena 160, 00101 Roma.

ARTICOLO II - SCOPO

1. La ConsuleNza Nazionale dei Giovani Medici Italiani Universitari è un ente associativo a struttura cooperativa, senza fini di lucro né sindacali, che si propone di sostenere la crescita culturale dei propri membri e favorire la loro formazione e lo sviluppo della disciplina medica-legale.

- promuovere il continuo perfezionamento e lo sviluppo della disciplina medica-legale;
- migliorare il sistema formativo;
- stabilire programmi per il perfezionamento e lo sviluppo culturale dei propri membri;
- favorire la divulgazione del sapere medico e del proprio ruolo nella società;
- organizzazione di incontri, dibattiti, corsi di aggiornamento, seminari, convegni, iniziative, workshop;
- promuovere rapporti con le altre associazioni e con i medici universitari e con altre forme associative nazionali ed internazionali;

La ConsuleNza si riserva il diritto di aderire ad altre associazioni e di promuovere iniziative con altre forme associative nazionali ed internazionali.

ARTICOLO III - ORGANI

1. Sono organi della ConsuleNza Nazionale dei Giovani Medici Italiani Universitari:

- l'Assemblea costitutiva;

- il Consiglio Direttivo;
- l'Assemblea Generale;

ARTICOLO IV - LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Si istituisce una Assemblea per ogni sede territoriale individuata dalle annuali disposizioni emanate dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca relativamente all'assegnazione dei contratti per le scuole di Specializzazione. I medici appartenenti a sedi territoriali in cui risulta attivo unicamente un dottorato di ricerca possono afferire all'Assemblea della sede territoriale più vicina.

Ogni Assemblea territoriale è costituita da medici rientranti nei criteri previsti dall'art. 1, in numero illimitato, che ne abbiano fatto richiesta scritta, previo pagamento della quota associativa annuale e adesione al presente Statuto.

Contro il rifiuto di ammissione è ammesso appello, entro trenta giorni, al Collegio dei Probiviri.

Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l'eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al patrimonio dell'associazione il Consiglio Direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall'Associazione.

I soci espulsi possono ricorrere per iscritto contro il provvedimento entro trenta giorni al Collegio dei Probiviri.

Ciascuna Assemblea territoriale nomina a maggioranza semplice, attraverso votazione a scrutinio segreto, un proprio Referente ed un suo Vice.

L'Assemblea territoriale, opportunamente costituitasi, richiede al Consiglio Direttivo della Consulta l'adesione alla stessa. Il Consiglio Direttivo, di cui all'art. V, ne verifica i requisiti di ammissibilità.

I compiti di ciascuna Assemblea territoriale sono:

- elaborare proposte inerenti le finalità della Consulta di cui all'art. II del presente Statuto;
- proporre tematiche di studio per i gruppi di lavoro;
- deliberare proposte di modifica dello Statuto della Consulta da sottoporre successivamente al vaglio e all'approvazione del Consiglio Direttivo.

I Referenti di tutte le Assemblee territoriali aderenti alla Consulta compongono il Consiglio Direttivo.

ALICCI OLTRE LE ASSEMBLEE TERRITORIALI

Si riconosce una Assemblea per ogni area amministrativa, dalle singole disposizioni emanate dal Ministero dell'Interno, dall'attività e della stessa Assemblea, all'organizzazione dei comuni per le scuole di specializzazione. I membri appartenenti a sedi territoriali in cui risulta attivo unicamente un elemento di natura politica, all'Assemblea della sede territoriale in cui si trova.

La stessa Assemblea territoriale è costituita da membri nominati nei limiti previsti dall'art. 1, in numero illimitato, che ne abbiano fatto richiesta scritta, previa approvazione della giunta comunale a meno e ad essere al presente fissato.

Come il titolo di partecipazione è ammessa quella, entro ogni giorno, in Consiglio del territorio.

Tutti i suoi membri e rappresentanti in sede di governo, hanno diritto di voto e l'eventuale rappresentanza, secondo le deliberazioni assunte, che ogni membro, in caso di assenteismo, può delegare a un altro membro, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio Direttivo, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio Direttivo.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

La stessa Assemblea territoriale, nel caso di assenteismo, può delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio, che potrà delegare ad altri, e così via, fino al Consiglio del territorio.

ART V - IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente;
- Vice Presidente;
- Segretario;
- Tesoriere;
- Referenti eletti da ciascuna Assemblea territoriale.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.

Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:

- predisporre gli atti da sottoporre all'Assemblea Generale;
- formalizzare le proposte per la gestione dell'Associazione;
- elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
- elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all'esercizio annuale successivo;
- stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;

Di ogni riunione deve essere redatto verbale da affiggere all'albo dell'Associazione.

Le cariche di Presidente, Vice Presidente, Segretario e Coordinatore scientifico, di durata biennale e alle quali possono accedere tutti gli associati, sono elette dai Referenti delle Assemblee territoriali avuto riguardo del parere espresso dall'Assemblea di appartenenza, salvaguardando l'equilibrio nella rappresentatività delle diverse aree geografiche del territorio nazionale.

In caso di decadenza, secondo quanto specificato all'art. VI, il ruolo di Presidente viene ricoperto, fino al termine del mandato, dal Vice Presidente.

I componenti del Consiglio Direttivo non percepiscono alcuna indennità, né remunerazione e non possono ricoprire le stesse cariche per più di due mandati.

Ogni decisione del Consiglio Direttivo è espressione della volontà di tutta la Consulta.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta sia ritenuto necessario; la convocazione può essere richiesta anche dalla metà più uno dei suoi componenti.

In caso di assenza dei Referenti, le singole Assemblee possono essere rappresentate, all'interno del Consiglio Direttivo della Consulta, dai rispettivi Vice Referenti.

Le sedute del Consiglio Direttivo, qualora non sia presente almeno la metà dei suoi componenti, devono essere invalidate dal Presidente.

ARTY - IL COMITATO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo è composto da:

- Presidente
- Vice Presidente
- Segretario
- Tesoriere

Restano eletti da ciascuna Associazione associata:

Il Consiglio Direttivo ha poteri di iniziativa e approvazione su tutte le questioni relative alla gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

Il Consiglio Direttivo ha poteri di approvazione su:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo ha poteri di approvazione su:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo ha poteri di approvazione su:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo ha poteri di approvazione su:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;

Il Consiglio Direttivo ha poteri di approvazione su:

- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio consuntivo dell'Associazione;
- l'approvazione del bilancio preventivo dell'Associazione;

ARTICOLO VI - IL PRESIDENTE

Il Presidente è eletto a maggioranza semplice mediante scrutinio segreto.

Compiti del Presidente sono:

- convocare e presiedere il Consiglio Direttivo;
- sottoscrivere il verbale dei Consigli Direttivi, nonché della annuale Riunione plenaria della □ Consulta, redatti dal Segretario;
- sottoscrivere tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- rappresentare la Consulta e le istanze da essa formulate presso le istituzioni interpellate;
- redigere con cadenza annuale un report delle attività svolte durante il suo mandato da presentare in Assemblea Generale;
- conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio Direttivo.
- coordinare i gruppi di lavoro.

Il Presidente, nell'esercizio delle sue funzioni, è coadiuvato dal Vice Presidente, anch'esso eletto con le medesime modalità.

Il Presidente, nel solo caso in cui nel corso di votazioni si raggiunga un risultato di parità, assume potere dirimente mediante la facoltà di esprimere un secondo voto.

Il Presidente può essere dichiarato decaduto su proposta motivata di almeno 2/3 del Consiglio Direttivo; le cause che possono portare all'inizio di tale procedura sono:

- mancata convocazione delle riunioni del Consiglio Direttivo nonché della annuale Assemblea Generale;
- gestione illegittima dei fondi della Consulta;
- utilizzo improprio delle facoltà di rappresentanza.

ARTICOLO VII - IL SEGRETARIO

Il Segretario è eletto a maggioranza semplice mediante scrutinio segreto. Ha il compito di redigere i verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo, nonché della annuale Assemblea Generale. Nei verbali devono essere riportati: presenze, contenuti, proposte, decisioni prese e relative argomentazioni; al Segretario spetta altresì il compito di custodire un archivio di tutta la documentazione ufficiale concernente le attività della Consulta. Il verbale viene firmato dal Presidente e dal Segretario e reso pubblico in modo da essere a disposizione delle Assemblee. In

caso di assenza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

ARTICOLO VIII - IL TESORIERE

Il Tesoriere, la cui nomina spetta al Presidente, si occupa di custodire ed erogare i fondi della Consulta e di rendicontare il bilancio annualmente mediante una relazione presentata al Consiglio Direttivo. Controlla la gestione economico-finanziaria della Consulta e verifica che essa corrisponda ai fini sociali indicati dal presente Statuto. La Consulta, per consentire l'attuazione delle proprie finalità, oltre alle quote associative dei singoli membri aderenti, può beneficiare di contributi economici (sponsorizzazioni e donazioni) o altri benefit erogati dalle istituzioni con cui si raccorda, nonché da enti, associazioni o soggetti privati purché gli stessi abbiano finalità e principi etici in linea con quelli della Consulta stessa.

ARTICOLO IX - I REFERENTI

I Referenti sono eletti da ciascuna Assemblea territoriale, in conformità a quanto affermato all'art. IV del presente Statuto, a maggioranza semplice attraverso votazione a scrutinio segreto ed hanno carica biennale.

Ogni Assemblea territoriale, inoltre, elegge un Vice Referente, dandone comunicazione al Consiglio Direttivo. Il Vice Referente ha funzione vicariante il Referente qualora quest'ultimo sia impossibilitato a presenziare al Consiglio Direttivo.

I compiti dei Referenti sono:

- presenziare alle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo ed a quelle plenarie annuali della Consulta;
- comunicare al Consiglio Direttivo eventuali modifiche nelle rappresentanze locali dandone adeguata motivazione;
- favorire e mantenere i rapporti con le istituzioni locali;
- esprimere il diritto di voto all'interno del Consiglio Direttivo per l'elezione di Presidente, Vice Presidente e Segretario.

Nelle decisioni da prendersi, ciascun Referente o in sua assenza il Vice Referente, esprime il numero assoluto di voti favorevoli e contrari dei membri iscritti all'Assemblea della Sede territoriale che lo stesso rappresenta. A tal fine ogni Assemblea territoriale deve provvedere a comunicare al Consiglio Direttivo l'elenco dei membri aderenti e a far pervenire al Tesoriere le relative quote associative.

caso di vacanza del Segretario, il Presidente nomina un suo sostituto.

ARTICOLO VII - IL TESORIERE

Il Tesoriere, la cui nomina spetta al Presidente in comune di voto con i membri del Consiglio e di reelezione il bilancio contabile, redige una relazione annuale al Consiglio Direttivo. Controlla la gestione economico-finanziaria della Società e verifica che essa corrisponda al bilancio indicato dal presente articolo. Le Commissioni per la gestione della Società, istituite, oltre alle altre, per assicurare lo sviluppo economico ed finanziario dell'azienda, sono alle dipendenze del Tesoriere e debbono riferire periodicamente sulle loro attività. Il Tesoriere ha inoltre il compito di vigilare sulla gestione finanziaria della Società e di riferire sulla sua situazione al Consiglio Direttivo.

ARTICOLO VIII - I RAPPRESENTANTI

I Rappresentanti sono eletti da ciascuna Azionista, in conformità a quanto stabilito all'art. IV del presente Statuto e rappresentano singolarmente o collettivamente l'Azionista in tutte le questioni che interessano la Società.

Ogni Azionista nominerà un solo Rappresentante. Il Vicesegretario, nominato in conformità al presente articolo, ha il compito di assistere il Rappresentante e di riferire sulla sua attività al Consiglio Direttivo.

I compiti dei Rappresentanti sono:

- partecipare alle riunioni periodiche del Consiglio Direttivo ed a quelle straordinarie;
- intervenire al Consiglio Direttivo e nelle rappresentanze locali della Società.

Il Rappresentante ha il diritto di voto in tutte le questioni che interessano la Società.

Il Rappresentante è mandato a rappresentare l'Azionista in tutte le questioni che interessano la Società. Il Rappresentante ha il diritto di voto in tutte le questioni che interessano la Società.

Nelle decisioni da prendere, ciascun Rappresentante o in sua assenza il Vicesegretario, agisce in nome e a vantaggio di chi lo ha nominato. A tal fine, il Rappresentante ha il diritto di voto in tutte le questioni che interessano la Società. Il Rappresentante ha il diritto di voto in tutte le questioni che interessano la Società.

ARTICOLO X – L'ASSEMBLEA GENERALE

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano dell'Associazione stessa.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo. Essa inoltre:

- a) delinea gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) delibera sulle modifiche al presente Statuto;
- c) approva i regolamenti che disciplinano lo svolgimento dell'attività dell'Associazione ;
- d) delibera su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio Direttivo o dai soci previa comunicazione al Presidente ;
- e) delibera sull'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati, nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, qualora ciò sia consentito dalla legge o dallo Statuto;
- f) delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio.

L'Assemblea è convocata dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure ne sia fatta richiesta da almeno tre quarti degli Aderenti o dalla maggioranza dei Referenti.

La convocazione è fatta per via telematica e prevede l'affissione nella sede legale dell'avviso di convocazione con l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione sia di prima che di seconda convocazione e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea è validamente costituita, ed è atta a deliberare, qualora in prima convocazione siano presenti almeno la metà dei suoi membri.

In seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei presenti.

Ogni aderente all'Associazione ha diritto ad un voto, esercitabile mediante il rispettivo Referente o Vice-Referente ovvero, nel caso di assenza di quest'ultimi, anche mediante delega a diverso associato della stessa Assemblea territoriale di appartenenza apposta in calce all'avviso di convocazione.

Le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Non è ammesso il voto per corrispondenza.

Per l'approvazione dei Regolamenti, le modifiche statutarie e la distribuzione di utili, avanzi netti di gestione, riserve o fondi, occorre il voto favorevole della maggioranza semplice dei voti

ARTICOLO - TASSI MINIMI GENERALI

L'Assemblea Generale è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo supremo dell'Associazione stessa.

L'Assemblea Generale si riunisce almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e per indicare:

- a) definire gli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- b) deliberare sulle mozioni e proposte presentate;
- c) approvare i regolamenti ed i disciplinari in materia di attività dell'Associazione;
- d) deliberare su ogni altro argomento all'ordine del giorno che venisse proposto dal Consiglio d'Amministrazione o dai suoi organi costituzionali al momento;
- e) deliberare sull'eventuale dimissioni di tutti gli organi costituzionali dell'Associazione, nonché di tutti gli organi di gestione, in caso di mancato rispetto delle norme statutarie e della legge e dello Statuto;
- f) deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la destinazione del suo patrimonio.

L'Associazione è convocata dal Presidente con il quale deve essere convocato il Consiglio d'Amministrazione da almeno tre giorni degli Adesioni e della maggioranza dei presenti. La convocazione è fatta per via telematica e privata. L'effettiva validità della convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta per via telematica e privata. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta per via telematica e privata. La convocazione del Consiglio d'Amministrazione è fatta per via telematica e privata.

L'Assemblea è valida quando è presente la metà più uno dei membri. Sono presenti almeno la metà dei membri.

In caso di convocazione straordinaria è valida quando è presente la metà più uno dei presenti.

Ogni assemblea dell'Associazione ha diritto ad un voto. Le assemblee straordinarie hanno diritto a voto. Le assemblee straordinarie hanno diritto a voto. Le assemblee straordinarie hanno diritto a voto. Le assemblee straordinarie hanno diritto a voto.

Le deliberazioni sono valide con il voto di almeno della maggioranza dei presenti. Per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'attività dell'Associazione è necessario il voto di almeno la metà dei presenti.

Per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'attività dell'Associazione è necessario il voto di almeno la metà dei presenti. Per l'approvazione del bilancio consuntivo e dell'attività dell'Associazione è necessario il voto di almeno la metà dei presenti.

attribuiti, tanto in prima che in seconda convocazione. Per le deliberazioni di scioglimento dell'Associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, in sua mancanza, è presieduta dal Vice-Presidente del Consiglio Direttivo oppure da qualsiasi altro aderente all'Associazione eletto dalle Assemblee territoriali quale Referente.

ARTICOLO XI - I GRUPPI DI LAVORO

I gruppi di lavoro sono:

- proposti dalle Assemblee indicando ambito disciplinare, modalità, obiettivi e tempi di lavoro;
- costituiti e validati dal Consiglio Direttivo;
- ratificati dal Presidente
- coordinati dal Coordinatore Scientifico, il quale renderà notizia al Consiglio Direttivo sull'attività svolta e sui risultati ottenuti.

ARTICOLO XII – LE RISORSE ECONOMICHE

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da beni, immobili e mobili; contributi; donazioni e lasciti; rimborsi; attività marginali di carattere commerciale e produttivo nonché ogni altro tipo di entrate.

I contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio Direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall'Assemblea generale, che ne determina l'ammontare.

Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dall'Assemblea Generale, che delibera sulla utilizzazione di esse, in armonia con finalità statutarie dell'organizzazione.

E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Ai soci compete solo il rimborso delle spese varie regolarmente documentate.

L'anno finanziario inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Il Consiglio Direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.

Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea Generale ogni

anno entro il mese di luglio.

Esso deve essere depositato presso la sede dell'Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

ARTICOLO XIII – SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell'ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

ARTICOLO XIV – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea generale tra gli Associati. □ Il Collegio nomina tra i suoi membri il Presidente. □ Esso ha il compito di decidere sul rispetto delle norme statutarie e di dirimere eventuali controversie tra i singoli Soci. □ I Probiviri hanno carica biennale e sono rieleggibili alla scadenza del mandato. □ I Probiviri mancanti, per qualsiasi motivo, nel Collegio, saranno sostituiti dagli associati che nelle ultime elezioni seguono immediatamente i membri eletti.

ARTICOLO XV – MODIFICAZIONE DELLO STATUTO

Lo Statuto della Consulta può essere modificato dal Consiglio Direttivo, sentite le Assemblee, mediante approvazione a maggioranza dei 2/3 dei propri componenti.

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni
Via di Settebagni, 384 - 00138 ROMA



AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni

N. 7484

Serie 3

Data 17 APR 2012

REGISTRATO CON EURO

168,00

IL DIRIGENTE

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni
Via di Settebagni, 384 - 00138 ROMA

AGENZIA DELLE ENTRATE
DIREZIONE PROVINCIALE DI ROMA
Ufficio Territoriale di Roma 3 - Settebagni
Via di Settebagni, 384 - 00138 ROMA